



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di regolamento proposto dal Ministro per la funzione pubblica, concernente la disciplina delle modalità e delle procedure attuative della mobilità di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

Repertorio atti n.718cu del 29 aprile 2004

### LA CONFERENZA UNIFICATA

**Nell' odierna seduta del 29 aprile 2004:**

**VISTO** il comma 10 dell'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** lo schema di regolamento proposto dal Ministro per la funzione pubblica, concernente la disciplina delle modalità e delle procedure della mobilità, in attuazione del citato articolo 23-bis, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, nel testo pervenuto il 15 settembre 2003 dal Dipartimento della funzione pubblica;

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica del 3 dicembre 2003 i rappresentanti regionali hanno evidenziato che, a loro avviso, si rileva una lesione di competenze proprie, rientrando la materia tra quelle di potestà legislativa esclusiva;

**TENUTO CONTO** che su tale posizione i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze si sono riservati una verifica e con nota del 5 dicembre 2003 il predetto Dipartimento, nel chiarire che il Governo ha esercitato la propria attribuzione esclusiva in materia di rapporti di lavoro, ha tuttavia proposto l'inserimento della norma cedevole in luogo della proposta delle Regioni che chiedevano una differenziazione dell'applicazione delle previsioni dello schema, che rimarcasse la loro autonomia organizzativa.

**CONSIDERATO** che, al fine di pervenire ad una soluzione condivisa della questione, il 27 gennaio 2004 si è tenuto un nuovo incontro tecnico, nel corso del quale:

- le Regioni hanno proposto l'integrazione del testo con un nuovo articolo 8 del seguente tenore:

*“Alle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, all'art. 2, comma 1, nonché agli artt. 4 e 5”;*

- il Ministero dell'economia ha proposto di integrare il testo del comma 6, come segue: *dopo le parole “dell'aspettativa l'amministrazione”, inserire le parole “,fermo restando il numero complessivo dei posti previsti nella dotazione organica,”.*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la nuova stesura dello schema di decreto, trasmessa dal Dipartimento della funzione pubblica, con nota prot. n. 33465/04/UL/P.46.253 del 28 gennaio 2004, nella quale risulta:

a) l'accoglimento, in premessa e nel corpo del testo dell'art. 1, comma 1, di una proposta avanzata con nota del 4 dicembre 2003 dall'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, condivisa dalle Autonomie, che - ai fini della mobilità, in applicazione del citato art. 23 *bis* del d.lgs n. 165 del 2001 - ha chiesto di equiparare i Segretari Comunali e Provinciali ai dirigenti pubblici;

b) l'accoglimento della proposta avanzata dal Ministero dell'economia in sede tecnica, come sopra riportata;

c) la riproposizione del testo dell'art. 8 relativo alla norma cedevole, in luogo della proposta integrativa delle regioni, come sopra riportata

**CONSIDERATO** che in corso di seduta sul testo in esame:

- i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso un parere negativo, salvo l'accoglimento di quanto formalizzato nel documento allegato sub A, parte integrante del presente atto;
- i Rappresentanti dell'ANCI e dell' UPI hanno espresso un parere negativo, salvo l'accoglimento di quanto formalizzato nel documento congiunto allegato sub B, parte integrante del presente atto;
- il Rappresentante dell'UNCCEM si è associato al parere dell' ANCI e dell'UPI;

**TENUTO CONTO** che il Sottosegretario di Stato alla funzione pubblica ha ritenuto di non poter accogliere le proposte avanzate dalle Autonomie, di cui ai citati documenti allegati sub A e B;

### **ESPRIME PARERE NEGATIVO**

sul testo dello schema di decreto, nella stesura trasmessa dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 33465/04/UL/P.46.253 del 28 gennaio 2004.

Il Segretario  
f.to Carpino

Il Presidente  
f.to La Loggia



Allegato A

28/4/04  
Consunt  
in secret

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA  
DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLA  
MOBILITA' FRA PUBBLICO  
E PRIVATO DI CUI ALL'ART. 23-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO  
2001, N. 165**

*Punto 3) odg Conferenza Unificata*

Il DPCM in esame disciplina le tipologie di mobilità dei dirigenti di cui all'art. 23 bis del D. Lgs. 165/01, dettando disposizioni ritenute applicabili al personale di tutte le "PA individuate dall'art. 1 co2 del predetto decreto legislativo".

In via di premessa, si ritiene che la regolamentazione di detta materia, in coerenza con quanto già espresso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nel documento del 21 marzo 2002, rientri nell'alveo dell'autonomia organizzativa delle Regioni - e di conseguenza afferisca la competenza esclusiva delle stesse -; le disposizioni del DPCM, quindi, possono essere considerate ai fini prevalenti di orientamento per la disciplina dell'istituto in esame.

Nel merito dello schema di DPCM si rileva tuttavia che talune parti disciplinano la materia in via generale, con l'effetto condivisibile di garantire sia omogeneità tipologica dei soggetti istituzionali e privati presso cui possono essere svolte le attività oggetto della richiesta del dirigente interessato (art. 2 comma 1), sia di parità ed equità di trattamento dei dipendenti pubblici, (artt. 4 e 5); si ritiene di conseguenza di poter **esprimere parere negativo salvo l'accoglimento della seguente disposizione finale** che ne rimarchi l'autonomia organizzativa:

**Art. 8**

**Disposizioni per le Regioni**

**"Alle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, all'art. 2 comma 1, nonché agli artt. 4 e 5."**

Con riferimento ai contenuti specifici dello schema di DPCM si osserva infine quanto segue:

Art. 2, co. 3:

Il richiamo è al comma 1 anziché al comma 2.

Art. 6

Il comma 3 sottende un assetto organizzativo delle posizioni dirigenziali analogo a quello statale; la relativa normazione può non essere compatibile con quello di altri Enti pubblici.

Il comma 4 pare rivolgersi in via esclusiva ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Roma, 28 aprile 2004



29/4/04  
Consiglio  
in sede



**CONFERENZA UNIFICATA**  
**29 aprile 2004**

Punto 3) all'ordine del giorno

***PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PROPOSTO DAL MINISTRO  
PER LA FUNZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE  
MODALITÀ E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLA MOBILITÀ DI CUI  
ALL'ART. 23 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165***

L'ANCI e l'UPI, in relazione allo schema di regolamento in oggetto, convengono sulla necessità di garantire l'autonomia organizzativa dei singoli enti locali, pur riconoscendo la necessità di dare un orientamento univoco ai processi di mobilità delle figure dirigenziali.

In questo senso ritengono di dover sottolineare che tale regolamento entri eccessivamente nel dettaglio su molti aspetti del procedimento di richiesta e rilascio di autorizzazione del collocamento in aspettativa.

A tal fine esprimono parere positivo condizionato all'accoglimento della seguente norma transitoria:

#### *Art. 9*

##### *Disposizione transitoria per gli enti locali*

**Le disposizioni del presente regolamento riguardanti le modalità di presentazione e di esame dell'istanza di mobilità, i termini per l'individuazione di soggetti privati verso i quali è attuata la mobilità, l'entità del contingente complessivo di personale ammesso alla mobilità, si applicano fino alla data di emanazione di apposito regolamento di organizzazione di ciascun ente locale.**